

Ordinanza sulla formazione e il riconoscimento dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune

743.123

del 13 maggio 1996 (Stato il 1° luglio 1996)

*Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
visto l'articolo 45 capoverso 2 dell'ordinanza del 10 marzo 1986¹⁾ sugli impianti di
trasporto a fune,
ordina:*

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza definisce le esigenze in materia di formazione dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune e dei loro sostituti, e ne disciplina il riconoscimento da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale).

Art. 2 Riconoscimento

L'Ufficio federale riconosce i capitecnici delle imprese di trasporto a fune e i loro sostituti se questi dispongono:

- a. di una formazione specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune (art. 3), che presuppone una formazione professionale sufficiente; e
- b. di un'esperienza d'esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune (art. 4).

Art. 3 Formazione specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune

¹ Dispone di una tale formazione colui che possiede un attestato professionale federale di specialista di impianti di trasporto a fune.

² In singoli casi, l'Ufficio federale può riconoscere un'equivalente formazione nel settore degli impianti di trasporto a fune conseguita all'estero.

Art. 4 Esperienza d'esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune

Dispone di una tale esperienza colui che è stato istruito per assumersi la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di cui è responsabile e ha svolto almeno 2 anni di attività pratica presso il servizio tecnico di un'impresa di trasporto a fune concessionaria.

Art. 5 Eccezioni

¹ Chi non dispone di una formazione specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune, definita all'articolo 3 capoverso 1, ma ha svolto un tirocinio nell'industria metalmeccanica, dei macchinari o elettrica, o è in possesso di un diploma d'ingegnere, e che possiede l'esperienza d'esercizio definita nell'articolo 4, può essere riconosciuto come capotecnico, a condizione che recuperi entro due anni la formazione specifica sopra citata.

² Chi non dispone di una formazione specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune, definita nell'articolo 3 capoverso 1, ma possiede un'esperienza d'esercizio secondo l'articolo 4, di almeno quattro anni, può essere riconosciuto come sostituto.

³ Le eccezioni menzionate nei capoversi 1 e 2 non possono essere accordate per lo stesso periodo.

⁴ L'Ufficio federale può concedere ulteriori eccezioni limitate nel tempo a imprese di trasporto a fune che dispongono di sole seggiovie a morse fisse.

Art. 6 Richieste di riconoscimento

Le richieste di riconoscimento devono essere inoltrate all'Ufficio federale dalle imprese di trasporto a fune.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

È abrogata l'ordinanza del 20 luglio 1984¹⁾ sulla formazione dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune.

Art. 8 Disposizione transitoria

Chi, all'entrata in vigore della presente ordinanza, dispone del riconoscimento quale capotecnico o della conferma quale sostituto viene automaticamente riconosciuto in tale funzione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

¹⁾ [RU 1984 944, 1987 111]